



**COMUNE DI PARTINICO**  
*Città Metropolitana di Palermo*

**IL SINDACO**

Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di assise, e s.m.i.,

**I N V I T A**

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

**Le domande**, indirizzate al SINDACO, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Partinico sito in Piazza G.ppe Garibaldi civ.9, o reperibili sul sito del Comune e dovranno pervenire allo stesso Ufficio, preferibilmente corredate da copia del titolo di studio, entro e non oltre il **31 luglio 2023**.

Estratto della Legge 10 aprile 1951, n.287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.


Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dal precedente articolo, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.



Il Sindaco  
dott. Pietro Rao

16/07/2023